

Rapporto

numero

7437 R

data

29 novembre 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 4 ottobre 2017 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare concernente il diritto sanzionatorio, con modifiche della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

I. INTRODUZIONE

Come indicato nel Messaggio del Consiglio di Stato, il 19 giugno 2015 le Camere federali hanno approvato le modifiche della disciplina delle sanzioni in ambito penale.

Le principali modifiche sono le seguenti:

1. allentamento delle condizioni per la pronuncia di pene detentive di durata inferiore ai sei mesi (art. 40 CP) e abbassamento dell'aliquota giornaliera minima (art. 34 CP);
2. modifica del lavoro di pubblica utilità da pena indipendente a forma di esecuzione (art. 79a CP);
3. introduzione della sorveglianza elettronica dell'esecuzione della pena fuori del penitenziario (art. 79b CP);
4. innalzamento dell'età di applicazione delle misure del diritto penale minorile dai 22 ai 25 anni (art. 19 cpv. 2 DPM);
5. reintroduzione dell'espulsione facoltativa dal territorio svizzero (art. 50ebis CP), superata però dall'attuazione dell'iniziativa popolare sull'espulsione dei criminali stranieri.

In data 23 marzo 2016 (la data del 27 marzo 2017 indicata nel Messaggio è verosimilmente un refuso) il Consiglio federale ha decretato l'entrata in vigore delle modifiche legislative per il 1. gennaio 2018, fatte salve le norme sul diritto penale minorile, entrate in vigore il 1. luglio 2016.

Con il suo Messaggio del 4 ottobre 2017 il Consiglio di Stato propone sostanzialmente un adeguamento della legislazione cantonale alle nuove norme del diritto federale.

II. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, oltre ad alcune modifiche direttamente legate alle nuove norme federali, propone ulteriori adeguamenti legislativi, per di più di natura linguistico-formale, legati a modifiche legislative entrate in vigore negli ultimi anni.

<p>h) a decidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP); - la concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati (art. 77b, 79 cpv. 1 e 2 CP); - la concessione del primo congedo; - il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP); - le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CP); - l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CP); <p>²Il giudice dell'applicazione della pena può delegare l'audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a), b) e k), come pure in materia di concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati.</p>	<p>h) a decidere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP); - il collocamento iniziale in caso di misura (art. 59, 60, 61 e 64 CP); - la concessione della semiprigionia, del lavoro di utilità pubblica e della sorveglianza elettronica (art. 67b, 77b, 79a e 79b CP); - la concessione del primo congedo; - il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP); - le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CP); - l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CP); - le altre decisioni che il diritto federale riserva all'autorità competente dopo la crescita in giudicato della sentenza penale; <p>²Il giudice dell'applicazione della pena può delegare l'audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettera k come pure in materia di concessione della semiprigionia.</p>	
<p>Art. 12</p> <p>¹Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:</p> <p>a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell'articolo 10 lettere a), b) e l);[5]</p> <p>b) alla Corte dei reclami penali nei casi dell'articolo 10 lettere c)-k).[6]</p>	<p>Art. 12 cpv. 1</p> <p>¹Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:</p> <p>a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera l);</p> <p>b) alla Corte dei reclami penali nei casi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere c-k.</p>	<p>La modifica proposta è un adeguamento all'abrogazione delle lettere a e b dell'art. 10 cpv. 1 ed è sostenuta dalla scrivente Commissione</p>
<p>Art. 13 cv. 2</p> <p>²Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore</p>	<p>Art. 13 cpv. 2</p> <p>²Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della</p>	<p>La modifica, finalizzata a migliorare l'operatività della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, è sostenuta dalla scrivente Commissione.</p>

della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente.	psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro sono designati due supplenti.	
Art. 14 ¹ La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CP).	Art. 14 ¹ La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2, 75a cpv. 1 CP e 28 cpv. 3 DPMIn).	La modifica, finalizzata a colmare una lacuna formale (elenco incompleto dei casi previsti dal diritto federale), è sostenuta dalla scrivente Commissione
Art. 15 ¹ L'interdizione dell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio deve essere comunicata al Consiglio di Stato (art. 67 CP). ² Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere l'attenuazione e la soppressione dell'interdizione (art. 67a cpv. 3-5 CP).	Art. 15 ¹ L'interdizione di esercitare un'attività deve essere comunicata al Consiglio di Stato. ² Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere in materia di interdizione come pure del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.	La modifica, che costituisce un adeguamento linguistico rispetto all'art. 67 CP, entrato in vigore il 1. gennaio 2015, è sostenuta dalla scrivente Commissione. Il Consiglio di Stato, per tecnica legislativa, propone inoltre di esplicitare il riferimento alle norme federali nel marginale dell'articolo e di non più menzionare tali norme nel corpo dell'articolo. La Commissione sostiene questa proposta.
Art. 16 Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità designata dal Consiglio di Stato (art. 67b CP).	Art. 16 Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità designata dal Consiglio di Stato.	Con la modifica legislativa entrata in vigore il 1. gennaio 2015 il divieto di condurre è ora previsto dall'art. 67e CP. Come per l'art. 15 il Consiglio di Stato propone di modificare di esplicitare il riferimento alla norma federale nel marginale dell'articolo e di non più menzionare tale norma nel corpo dell'articolo. La Commissione sostiene questa proposta.

IV. CONCLUSIONI

Per i motivi che precedono la Commissione raccomanda al Gran Consiglio di accogliere il presente rapporto e di adottare il disegno di legge allegato al messaggio governativo.

Per la Commissione della legislazione

Maurizio Agustoni, relatore

Aldi - Celio - Corti - Delcò Petralli - Ducry - Ferrara -

Filippini - Galusero - Gendotti - Ghisolfi -

Giudici - Lepori - Minotti - Rückert - Viscardi